



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA SOSTA ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO"

L'anno 2015 il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G		P	A	G
1. Poletto Riccardo	P			17 Finco Maria Federica	P		
2. Reginato Giovanni	P			18 Marin Roberto	P		
3. Bertoncetto Paola	P			19 Monegato Stefano		A	
4. Cavalli Elisa	P			20 Scotton Mariano	P		
5. Busnelli Maria Cristina	P			21 Savona Alessio	P		
6. Borsato Gianandrea	P			22 Bizzotto Tamara	P		
7. Ferraro Carlo	P			23 Bernardi Dario		A	
8. Bussolaro Alice	P			24 Conte Annamaria	P		
9. Ganzina Antonio	P			25 Zonta Andrea	P		
10. Fiorese Antonio	P						
11. Merlo Mariella		A					
12. Faccio Alessandro	P						
13. Bindella Mattia	P						
14. Masolo Renzo	P						
15. Santini Teresina	P						
16. Bernardi Bruno		A	SI				

Presenti n. **21** Assenti n. **4**

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A		P	A
1. Campagnolo Roberto	P		5. Mazzocchin Oscar	P	
2. Bertoncetto Erica	P		6. Munari Linda	P	
3. Ciccotti Giovanna	P		7. Vernillo Angelo	P	
4. Cunico Giovanni Battista		A			

Assume la presidenza il Consigliere prof. Carlo Ferraro

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA SERVIZI DI STAFF

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) [Firma] data 15 MAG. 2015

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) [Firma] data 15 MAG. 2015

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Bertoncetto Paola - Borsato Gianandrea - Scotton Mariano**

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- con delibera G.C. n. 142 del 10.05.2011 è stata definita la perimetrazione della zona a traffico limitato del centro storico con il regime orario di funzionamento dei sei varchi elettronici;
- con la stessa deliberazione si è dato atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto all'individuazione delle categorie di veicoli autorizzabili in via temporanea o definitiva all'accesso e transito in zona a traffico limitato;
- in data 05.08.2011 ns. prot. 43293 è pervenuta nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale veniva richiesto l'invio del disciplinare previsto nel punto 5 della delibera n. 142 del 10.05.2011;
- si è reso pertanto necessario dettare i criteri della disciplina della ZTL prevedendo la regolamentazione degli accessi, le deroghe e le autorizzazioni al transito ed alla sosta;
- l'Area 1[^] - Polizia Locale ha predisposto una proposta di disciplinare che è stata inviata per le eventuali osservazioni al Sindaco, agli Assessori alla Polizia Locale, alla Viabilità e alla Sostenibilità e Mobilità nonché al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti;
- con Delibera di Giunta n. 273 del 27.09.2011, ai fini della sperimentazione del sistema, è stato approvato il "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO", che ha definito i criteri per il rilascio delle varie tipologie di autorizzazioni all'accesso e sosta, le categorie degli aventi diritto al rilascio e quant'altro necessario alla disciplina della circolazione nella ZTL;
- durante la fase di sperimentazione, che ha avuto la finalità di verificare sul campo le implicazioni, l'impatto e le criticità scaturiti dall'applicazione del provvedimento, sono pervenute istanze che hanno evidenziato l'opportunità di introdurre alcune modifiche con l'obiettivo di meglio articolare la regolamentazione della ZTL e cogliere esigenze reali emerse in questa fase;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2013 è stato adottato il "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO" integrato in base alle istanze nel frattempo pervenute;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 03.10.2013 a seguito di ulteriori indicazioni e richieste si è provveduto ad integrare il disciplinare;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29.09.2014 è stato riformulato l'art. 7 del disciplinare in modo da esplicitare in modo esauriente la facoltà di circolare all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone invalide;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99/2014 è stata approvata la mozione avente per oggetto: "Modifica al disciplinare ZTL per semplificare la modalità di accesso per i residenti";

Considerato che

- l'autorizzazione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico; attraverso di essa si esercita il potere autorizzatorio;
- con l'autorizzazione la pubblica amministrazione non assegna la titolarità di un diritto, ma ne permette l'esercizio a chi ne è già titolare;
- a fronte del diritto di circolare liberamente l'ente ha valutato l'interesse pubblico di limitare il traffico tenendo conto dei suoi effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- allo scopo di avere un'ampia finestra di opzioni è stato costituito un gruppo di lavoro composto da personale della Polizia Locale e dei Servizi di Staff che ha valutato le possibili soluzioni e confrontato numerose ordinanze e regolamenti per l'accesso alle zone a traffico limitato (ad esempio Vicenza, Padova, Verona, Bologna, Firenze, Cagliari, Ferrara, Marostica); la maggior parte di essi prevede per i residenti la presentazione di una istanza e il rilascio di una autorizzazione con valenza temporale più o meno lunga;
- sono state quindi analizzate le possibili scelte nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza e si è pervenuti alla conclusione che la soluzione più opportuna e giuridicamente conforme sia quella di

rilasciare una autorizzazione generale e permanente (sino al permanere del requisito della residenza all'interno della ZTL) per l'accesso dei veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai sensi dell'art. 94 del codice della strada;

Evidenziato che in tale ipotesi:

- coloro che sono già in possesso di autorizzazione ne vedrebbero procrastinata la validità sino al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e i nuovi richiedenti si troverebbero nelle medesime condizioni di coloro che già sono in possesso di autorizzazione evitando così disparità di trattamento;

- ogni variazione (inserimento o cancellazione di targhe) sarebbe soggetta a semplice comunicazione da allegare all'autorizzazione già rilasciata, evitando così ulteriori esborsi di denaro da parte del cittadino e mantenendo la possibilità del controllo degli accessi autorizzati da parte del Comando di Polizia Locale.

Preso atto che, il gruppo di lavoro costituito da personale del Comando di Polizia Locale e del Servizio Affari Istituzionali, ha ritenuto opportuno inserire le seguenti ulteriori modifiche:

1. inserire nelle definizioni quella di istanza quale richiesta del privato ad un organo pubblico finalizzata all'ottenimento di un provvedimento a suo favore ed evidenziare per quali articoli è necessario presentarla;

2. integrare l'articolo 5 nella parte relativa ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e alle autoambulanze, comunque riconoscibili per targa o per equipaggiamento, introducendo la possibilità che vengano inseriti nella lista bianca dall'operatore all'atto del controllo degli accessi rilevati dal sistema evitando in questo modo la notifica di verbali per la maggior parte dei quali sarebbe necessario richiedere all'Autorità competente l'archiviazione;

3. ampliare il termine per le regolarizzazioni da 48 a 72 ore in considerazione del fatto che la maggior parte degli accessi avviene in periodi immediatamente antecedenti o durante la chiusura degli uffici ed è pertanto opportuno concedere agli interessati la possibilità di avere un lasso di tempo che consenta loro di contattare gli uffici per chiedere informazioni, stampati o richiesta di chiarimenti;

4. abrogare l'art. 9 e raggruppare la categoria "residenti" in un unico articolo rimandando la disciplina della sosta a pagamento alle delibere, di Consiglio e di Giunta, di istituzione e regolamentazione consentendo di uniformare la procedura per i residenti;

5. precisare la competenza del Centro di controllo ZTL per disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti sia a seguito di comunicazione sia su controlli di iniziativa dell'Ente;

6. esplicitare e chiarire le modalità di inoltro delle regolarizzazioni;

7. inserire una disposizione transitoria che faccia salve le autorizzazioni già rilasciate prevedendo inoltre che vengano aggiornate con le nuove disposizioni più favorevoli.

Constatato che in sede di riunione della Commissione Affari Istituzionali del 04.05.2015 sono state richieste le seguenti modifiche:

- all'art. 11 previsione dell'obbligo di comunicare, tramite autocertificazione con cadenza biennale, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza della stessa;

- all'art. 28 previsione della norma transitoria che disponga che la prima comunicazione attestante il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 del disciplinare dovrà essere effettuata, per tutte le autorizzazioni in essere, indipendentemente dalla data di rilascio, nel mese di gennaio 2017 entro il giorno 31; le successive con cadenza biennale nel mese di gennaio entro il 31 del mese.

Reputato quindi di dare atto di quanto richiesto e di prevedere la necessaria modifica del "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO" con la riformulazione dello stesso come di seguito riportato:

Dato atto che verranno predisposte, con le modalità più semplici possibili, delle comunicazioni di cortesia (non obbligatorie per l'ente) al fine di ricordare le scadenze di gennaio a far data dal 2017;

Disciplinare in vigore	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Definizioni</i></p> <p>Si intende per: 1. ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Definizioni</i></p> <p>Si intende per: 1. ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).</p>

<p>2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.</p> <p>3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.</p> <p>4. CENTRO DI CONTROLLO ZTL: Ufficio che gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati dal Sistema e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati rilevati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Sanzioni e corregge in autotutela gli errori eventualmente commessi. Inserisce i dati relativi alle targhe comunicate dagli interessati o dagli uffici competenti o in possesso dell'ufficio stesso e provvede ad autorizzare alla circolazione alcune categorie di veicoli e a controllare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso.</p> <p>5. LISTA BIANCA: lista delle targhe autorizzate al transito.</p>	<p>2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.</p> <p>3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.</p> <p>4. CENTRO DI CONTROLLO ZTL: Ufficio che gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati dal Sistema e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati rilevati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Sanzioni e corregge in autotutela gli errori eventualmente commessi. Inserisce i dati relativi alle targhe comunicate dagli interessati o dagli uffici competenti o in possesso dell'ufficio stesso e provvede ad autorizzare alla circolazione alcune categorie di veicoli e a controllare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso.</p> <p>5. LISTA BIANCA: lista delle targhe autorizzate al transito.</p> <p>6. ISTANZA: richiesta tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al transito.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il presente disciplinare ha per oggetto la definizione dei requisiti previsti per l'accesso alla ZTL e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, regola il transito e la sosta e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un veicolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Transito in deroga</i></p> <p>1. È consentito il transito in deroga al divieto ai veicoli a trazione animale e ai velocipedi. 2. Ai velocipedi è consentita la sosta esclusivamente negli appositi spazi loro riservati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>Lista bianca</i></p> <p>1. Presso il Centro di Controllo ZTL è istituita una lista bianca nella quale sono inserite le targhe dei veicoli ai</p>	

<p>quali è consentito l'accesso all'interno della ZTL.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL – COMUNICAZIONE</i></p> <p>1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., senza limitazioni alla sosta fatto salvo l'obbligo di non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, ai veicoli, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili, appartenenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Forze Armate; 1.2. Organi di Polizia; 1.3. Vigili del Fuoco; 1.4. ARPAV; 1.5. ULSS; 1.6. Protezione Civile; 1.7. gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea. <p>2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e le targhe sono inserite nella lista bianca previa comunicazione da parte dei soggetti interessati.</p> <p>3. La comunicazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la comunicazione su apposito modello estratto dal sito internet chiedendo l'inserimento nella lista.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL – COMUNICAZIONE</i></p> <p>1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., senza limitazioni alla sosta fatto salvo l'obbligo di non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, ai veicoli, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili, appartenenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Forze Armate; 1.2 Organi di Polizia; 1.3 Vigili del Fuoco; 1.4 ARPAV; 1.5 ULSS; 1.6 Protezione Civile; 1.7 gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea. <p>2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e le targhe sono inserite nella lista bianca previa comunicazione da parte dei soggetti interessati.</p> <p>3. La comunicazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la comunicazione su apposito modello estratto dal sito internet chiedendo l'inserimento nella lista.</p> <p>4. Per i veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada adibiti a servizi di polizia o antincendio e per le autoambulanze non è necessaria la comunicazione e l'operatore procede all'inserimento nella lista bianca delle targhe dei veicoli riconducibili alle categorie di veicoli sopraindicati all'atto del controllo degli accessi rilevati dal sistema.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL - DICHIARAZIONE</i></p> <p>1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., per esigenze istituzionali, con possibilità di sostare negli appositi spazi o secondo le limitazioni generali previste dagli art. 157 e 158 del codice della strada, con esclusione degli spazi riservati a specifiche categorie, ai veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 enti locali; 1.2 Stato; 1.3 enti di diritto pubblico; 1.4 aziende ed enti di servizio pubblico (acqua, gas, energia elettrica, igiene urbana); 1.5 istituti di vigilanza; 1.6 autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di servizio; 1.7 testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili. <p>2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e sono inseriti nella lista bianca previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p>	

<p>3. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la dichiarazione su apposito modello chiedendo l'inserimento nella lista.</p> <p>4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.</p> <p>5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere delle condizioni previste per l'inserimento nella lista.</p> <p>6. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 bis <i>Veicoli elettrici</i></p> <p>1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L. ai veicoli elettrici, con esclusione dei veicoli ibridi (dotati di motorizzazione endotermica ed elettrica). Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che fornisce l'energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori.</p> <p>2. Il proprietario del veicolo deve richiedere, in bollo su apposito modello, l'autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato, allegando alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fotocopia integrale di un valido documento d'identità del richiedente; b) fotocopia della carta di circolazione del veicolo, attestante la trazione esclusivamente elettrica. <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità biennale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 bis <i>Veicoli elettrici</i></p> <p>1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L. ai veicoli elettrici, con esclusione dei veicoli ibridi (dotati di motorizzazione endotermica ed elettrica). Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che fornisce l'energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori.</p> <p>2. Il proprietario del veicolo deve richiedere presentare istanza, in bollo su apposito modello, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato, allegando alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fotocopia integrale di un valido documento d'identità del richiedente; b) fotocopia della carta di circolazione del veicolo, attestante la trazione esclusivamente elettrica. <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità biennale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone disabili</i></p> <p>1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili possono accedere e circolare nella ZTL secondo quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.</p> <p>2. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati o all'atto del rilascio del contrassegno su comunicazione dell'ufficio preposto. Per l'inserimento il titolare del contrassegno o il suo tutore deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando il possesso dell'autorizzazione per veicoli al servizio delle persone invalide, il periodo di validità della stessa, il numero del contrassegno, il Comune di rilascio e 2 (due) targhe dei veicoli utilizzati dal titolare del contrassegno.</p> <p>3. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità dell'autorizzazione posseduta.</p> <p>4. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>5. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p> <p>6. La presenza a bordo del veicolo di persona titolare di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone disabili</i></p> <p>1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili possono accedere e circolare nella ZTL secondo quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.</p> <p>2. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati o all'atto del rilascio del contrassegno su comunicazione dell'ufficio preposto. Per l'inserimento il titolare del contrassegno o il suo tutore deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando il possesso dell'autorizzazione per veicoli al servizio delle persone invalide, il periodo di validità della stessa, il numero del contrassegno, il Comune di rilascio e 2 (due) targhe dei veicoli utilizzati dal titolare del contrassegno.</p> <p>3. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità dell'autorizzazione posseduta.</p> <p>4. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>5. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p> <p>6. La presenza a bordo del veicolo di persona titolare</p>

<p>contrassegno di cui all'art. 188 del CdS costituisce titolo autorizzativo per l'accesso alla ZTL pertanto è possibile, indistintamente, attivare una delle seguenti procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prima dell'accesso comunicare il numero di due targhe al servizio della persona con le modalità di cui al comma 2; b) entro 48 ore dall'accesso comunicare la targa del veicolo utilizzato con le modalità previste per la regolarizzazione degli accessi; c) entro 60 giorni dalla notifica richiedere l'archiviazione del verbale tramite ricorso al Prefetto di Vicenza con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • se il proprietario del veicolo e il titolare del contrassegno coincidono la richiesta va inoltrata direttamente dall'intestatario del contrassegno allegando copia del contrassegno; • se il proprietario del veicolo e l'intestatario del contrassegno sono soggetti diversi la richiesta sarà inoltrata dal proprietario del veicolo allegando dichiarazione dell'intestatario del contrassegno il quale attesti la propria presenza a bordo del veicolo all'atto della commissione della violazione. 	<p>di contrassegno di cui all'art. 188 del CdS costituisce titolo autorizzativo per l'accesso alla ZTL pertanto è possibile, indistintamente, attivare una delle seguenti procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prima dell'accesso comunicare il numero di due targhe al servizio della persona con le modalità di cui al comma 2; b) entro 48 72 ore dall'accesso comunicare la targa del veicolo utilizzato con le modalità previste per la regolarizzazione degli accessi; c) entro 60 giorni dalla notifica richiedere l'archiviazione del verbale tramite ricorso al Prefetto di Vicenza con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • se il proprietario del veicolo e il titolare del contrassegno coincidono la richiesta va inoltrata direttamente dall'intestatario del contrassegno allegando copia del contrassegno; • se il proprietario del veicolo e l'intestatario del contrassegno sono soggetti diversi la richiesta sarà inoltrata dal proprietario del veicolo allegando dichiarazione dell'intestatario del contrassegno il quale attesti la propria presenza a bordo del veicolo all'atto della commissione della violazione.
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Taxi e veicoli di società di autonoleggio con conducente per servizi all'interno della ZTL.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'interessato deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando le targhe dei veicoli nonché l'utilizzo per servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone. 2. Per i veicoli in oggetto la sosta è consentita negli appositi spazi riservati. 3. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati. 4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. 5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere del possesso dei requisiti dichiarati. 6. L'interessato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL. 	

Articolo 9

Veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata - Contrassegno residenti

1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage ad uso pubblico all'interno della ZTL, la proprietà dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente o l'utilizzo esclusivo dello stesso e di non essere in possesso di altri contrassegni.
2. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, previo pagamento della tariffa dovuta, rilascia l'autorizzazione ed un solo contrassegno contenente le targhe dei veicoli autorizzati.
3. Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.
4. L'autorizzazione ha validità sino al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio se in regola con il pagamento della tariffa.
5. L'ufficio competente invia agli intestatari del contrassegno una comunicazione per il versamento della prevista tariffa da effettuarsi, normalmente entro il 28 febbraio di ogni anno, presso gli sportelli della tesoreria comunale. Nell'ipotesi di omesso pagamento entro la data di scadenza i numeri di targa del contrassegno verranno cancellati dall'archivio con obbligo, da parte dell'intestatario, di immediata restituzione del documento.
6. Per i veicoli in oggetto è consentita la sosta negli spazi riservati.
7. L'inserimento nella lista bianca per tale categoria di utenti è effettuato dal Centro di controllo ZTL all'atto del rilascio dell'autorizzazione/contrassegno.
8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.
10. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 10

Veicoli di proprietà o in uso di titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages e aree private, l'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo indicando la targa del veicolo utilizzato.
2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella

Articolo 9

~~*Veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata - Contrassegno residenti*~~

ABROGATO

Articolo 10

Veicoli di proprietà o in uso di titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages e aree private, l'interessato deve produrre **istanza**, in bollo su apposito modello, **contenente** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo indicando la targa del veicolo utilizzato.

<p>lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione, con validità biennale, per ogni posto auto disponibile.</p> <p>4. Per i veicoli in oggetto la sosta sul suolo pubblico all'interno della ZTL è vietata.</p> <p>5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.</p> <p>6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.</p> <p>8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p>	<p>2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione, con validità biennale, per ogni posto auto disponibile.</p> <p>4. Per i veicoli in oggetto la sosta sul suolo pubblico all'interno della ZTL è vietata.</p> <p>5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.</p> <p>6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.</p> <p>8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di proprietà o in uso di residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata non in possesso di contrassegno residenti. TRANSITO</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage pubblico all'interno della ZTL e la proprietà del veicolo o l'utilizzo esclusivo dello stesso.</p> <p>2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione per ogni veicolo, con validità biennale.</p> <p>4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).</p> <p>5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>6. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.</p> <p>7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di proprietà o in uso di residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata non in possesso di contrassegno residenti. TRANSITO</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre istanza in bollo su apposito modello e dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage pubblico all'interno della ZTL e la proprietà del veicolo o l'utilizzo esclusivo dello stesso ai sensi del codice della strada.</p> <p>2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione al transito per ogni veicolo con validità biennale sino al permanere del requisito della residenza all'interno della ZTL.</p> <p>4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).</p> <p>5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, tramite autocertificazione con cadenza biennale, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa. La comunicazione può essere</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale); - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;

	<ul style="list-style-type: none"> - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente; - trasmessa tramite posta; - trasmessa tramite fax; - trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale. <p>La comunicazione dovrà essere inviata nel mese di gennaio entro il giorno 31 del mese con le scadenze previste dall'art. 28.</p> <p>7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta. L'inserimento di nuove targhe o la modifica di quelle contenute nell'autorizzazione, durante il periodo di validità della stessa, è soggetto a semplice comunicazione.</p> <p>8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL sia per quanto riguarda quelli comunicati sia per quelli verificati tramite controlli d'ufficio.</p> <p>9. La sosta sugli spazi riservati ai residenti all'interno della ZTL è regolamentata con altra autorizzazione secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Consiglio e Giunta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 bis <i>Veicoli di proprietà di soggetti che dimorano occasionalmente in ZTL privi di posto auto in area privata. TRANSITO</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la dimora occasionale all'interno della ZTL, la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage pubblico all'interno della ZTL e la proprietà del veicolo. Alla domanda deve essere allegato copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia atto di proprietà, copia dei bollettini delle utenze luce, gas, rifiuti (i documenti devono essere intestati al richiedente). 2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo. 3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità annuale contenente la targa del veicolo. 4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia). 5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio. 6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta. 8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti 	

<p>richiesti per accedere alla ZTL.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Autorizzazione temporanea</i></p> <p>1. Ad alcune categorie di veicoli sono consentiti, temporaneamente ed in riferimento a specifiche esigenze, il transito e la sosta secondo le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata, previo pagamento dell'imposta di bollo. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL all'atto del rilascio dell'autorizzazione o in seguito a comunicazione da parte del diverso ufficio preposto al rilascio.</p> <p>2. Nel caso in cui la richiesta di transito e sosta sia riferita ad una esigenza di carico/scarico presso un Ufficio dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà essere inoltrata, in sostituzione dell'interessato, direttamente dal dirigente dell'Area, che provvederà ad inserirvi tutte le informazioni necessarie al rilascio (intestazione della ditta, peso complessivo e targa del veicolo, modalità e tempi, allegando altresì copia della carta di circolazione).</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Rilascio e validità delle autorizzazioni temporanee</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.</p> <p>3. Se l'autorizzazione è rilasciata dal diverso ufficio preposto la stessa deve essere immediatamente trasmessa al Centro di Controllo ZTL per l'inserimento nella lista bianca.</p> <p>4. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Rilascio e validità delle autorizzazioni temporanee</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.</p> <p>3. Se l'autorizzazione è rilasciata dal diverso ufficio preposto la stessa deve essere immediatamente trasmessa al Centro di Controllo ZTL per l'inserimento nella lista bianca.</p> <p>4. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Veicoli per carico - scarico merci, oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili, trasporto preziosi o valori, interventi di manutenzione urgente.</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo che intende utilizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.</p> <p>3. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Veicoli per carico - scarico merci, oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili, trasporto preziosi o valori, interventi di manutenzione urgente.</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo che intende utilizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.</p> <p>3. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Autocarri con massa superiore a 3,5 t. per lavori presso cantieri edili o carico – scarico merci non frazionabili</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando un massimo di due (2) targhe dei veicoli da autorizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. carico/scarico di merci non frazionabili su richiesta documentata degli interessati; b. accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso. <p>3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Autocarri con massa superiore a 3,5 t. per lavori presso cantieri edili o carico – scarico merci non frazionabili</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando un massimo di due (2) targhe dei veicoli da autorizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. carico/scarico di merci non frazionabili su richiesta documentata degli interessati; b. accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso. <p>3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di imprese cui è stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico in ZTL</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo da autorizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di imprese cui è stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico in ZTL</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo da autorizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli per servizi di pubblica utilità</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. case di riposo; b. imprese funebri; c. associazioni benefiche e di assistenza senza scopo di lucro; d. associazioni religiose; e. soggetti che esercitano attività di trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, trasporto medicinali urgenti; f. aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili; 	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli per servizi di pubblica utilità</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. case di riposo; b. imprese funebri; c. associazioni benefiche e di assistenza senza scopo di lucro; d. associazioni religiose; e. soggetti che esercitano attività di trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, trasporto medicinali urgenti; f. aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li

<p>g. banche con sportello all'interno della ZTL; h. corrieri espresso.</p> <p>2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc .</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sul quale potranno essere registrati massimo due (2) targhe.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p>rendano identificabili; g. banche con sportello all'interno della ZTL; h. corrieri espresso.</p> <p>2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc .</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sul quale potranno essere registrati massimo due (2) targhe.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli utilizzati per eventi e cerimonie: matrimoni, battesimi, funerali e simili.</i></p> <p>1. Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL comunicando per ogni evento un massimo di 2 (due) targhe, l'orario di ingresso, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.</p> <p>2. Nel caso di funerali gli interessati o il personale del servizio di pompe funebri devono comunicare al Centro di Controllo ZTL, entro 48 ore dalla cerimonia un massimo di cinque (5) targhe delle autovetture dei partecipanti, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli utilizzati per eventi e cerimonie: matrimoni, battesimi, funerali e simili.</i></p> <p>1. Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL comunicando per ogni evento un massimo di 2 (due) targhe, l'orario di ingresso, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.</p> <p>2. Nel caso di funerali gli interessati o il personale del servizio di pompe funebri devono comunicare al Centro di Controllo ZTL, entro 48 72 ore dalla cerimonia un massimo di cinque (5) targhe delle autovetture dei partecipanti, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di clienti di garage ad uso pubblico, autofficine, strutture ricettive site all'interno della ZTL.</i></p> <p>1. Ogni garage ad uso pubblico, autofficina, struttura ricettiva provvede ad effettuare, entro le 48 ore dal transito all'interno della ZTL con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comunicazione al Centro di Controllo ZTL del numero di targa e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti.</p> <p>2. In assenza di dichiarazione il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di clienti di garage ad uso pubblico, autofficine, strutture ricettive site all'interno della ZTL.</i></p> <p>1. Ogni garage ad uso pubblico, autofficina, struttura ricettiva provvede ad effettuare, entro le 48 72 ore dal transito all'interno della ZTL con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comunicazione al Centro di Controllo ZTL del numero di targa e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti.</p> <p>2. In assenza di dichiarazione il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per mercati o fiere all'interno della ZTL</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre al Centro di Controllo ZTL dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando la titolarità dell'attività economica e il numero di targa dell'autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata al periodo di durata della fiera o del mercato.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Veicoli di ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per mercati o fiere all'interno della ZTL</i></p> <p>1. L'interessato deve produrre al Centro di Controllo ZTL istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando la titolarità dell'attività economica e il numero di targa dell'autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata al periodo di</p>

	<p>durata della fiera o del mercato.</p> <p>3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p align="center">Articolo 21</p> <p align="center"><i>Veicoli utilizzati per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ol style="list-style-type: none"> enti pubblici; consiglieri e assessori del comune di Bassano del Grappa; della provincia di Vicenza e della Regione Veneto; deputati e senatori della Repubblica in carica; autorità amministrative, politiche e religiose per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale; dipendenti comunali per esigenze di servizio. <p>2. L'interessato deve produrre, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, allegando idonea documentazione.</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>	<p align="center">Articolo 21</p> <p align="center"><i>Veicoli utilizzati per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ol style="list-style-type: none"> enti pubblici; consiglieri e assessori del comune di Bassano del Grappa; della provincia di Vicenza e della Regione Veneto; deputati e senatori della Repubblica in carica; autorità amministrative, politiche e religiose per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale; dipendenti comunali per esigenze di servizio. <p>2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, allegando idonea documentazione.</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>
<p align="center">Articolo 22</p> <p align="center"><i>Veicoli di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ol style="list-style-type: none"> medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale; medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL. <p>2. L'interessato deve produrre un'autocertificazione attestante l'attività svolta e i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL.</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p align="center">Articolo 22</p> <p align="center"><i>Veicoli di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:</p> <ol style="list-style-type: none"> medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale; medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL. <p>2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente un'autocertificazione attestante l'attività svolta e i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL.</p> <p>3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta.</p> <p>4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p align="center">Articolo 23</p> <p align="center"><i>Veicoli utilizzati durante riprese fotografiche o cinematografiche (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese)</i></p> <p>1. Gli interessati devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa</p>	<p align="center">Articolo 23</p> <p align="center"><i>Veicoli utilizzati durante riprese fotografiche o cinematografiche (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese)</i></p> <p>1. Gli interessati devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare.</p> <p>2. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione</p>

<p>immediatamente al Centro di Controllo ZTL. 3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>	<p>è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL. 3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>Veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate</i></p> <p>1. Gli organizzatori devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che ha predisposto l'autorizzazione, la concessione o il nullaosta alla manifestazione che provvede anche a trasmetterla immediatamente al Centro di Controllo ZTL. 2. La circolazione è autorizzata, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione e limitatamente al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del materiale. 3. La sosta, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, è autorizzata soltanto per i veicoli indispensabili per l'organizzazione della manifestazione. 4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>Veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate</i></p> <p>1. Gli organizzatori devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che ha predisposto l'autorizzazione, la concessione o il nullaosta alla manifestazione che provvede anche a trasmetterla immediatamente al Centro di Controllo ZTL. 2. La circolazione è autorizzata, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione e limitatamente al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del materiale. 3. La sosta, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, è autorizzata soltanto per i veicoli indispensabili per l'organizzazione della manifestazione. 4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 bis <i>Accesso alla farmacia di turno</i></p> <p>1. E' consentito l'accesso, per motivi imprevisti di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti della farmacia di turno situata all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita. L'accesso deve essere regolarizzato entro 48 ore dall'evento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale deve essere allegata copia dello scontrino, indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso il Centro di Controllo ovvero trasmessa tramite posta o fax, allegando copia fotostatica non autenticata ma firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 bis <i>Accesso alla farmacia di turno</i></p> <p>1.E' consentito l'accesso, per motivi imprevisti di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti della farmacia di turno situata all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita. L'accesso deve essere regolarizzato entro 48 72 ore dall'evento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale deve essere allegata copia dello scontrino, indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso il Centro di Controllo ovvero trasmessa tramite posta o fax, allegando copia fotostatica non autenticata ma firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale. può essere</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale); - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune; - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente; - trasmessa tramite posta; - trasmessa tramite fax; - trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.
<p style="text-align: center;">Articolo 24 ter <i>Eventi imprevisti e straordinari</i></p> <p>1. E' consentito l'accesso ai veicoli utilizzati: 1.1. per recarsi presso il Comando della Polizia Locale a seguito di accompagnamento od invito da parte di organi di polizia; in tale caso la</p>	

<p>1.2. regolarizzazione viene effettuata dal Centro di controllo ZTL su richiesta dell'agente che ha eseguito l'accompagnamento o l'invito; dai residenti di Via Campomarzio in caso di chiusura al traffico, istituita con apposita ordinanza, di Via Verci; il tal caso l'interessato dovrà presentare regolarizzazione con le modalità previste dal disciplinare.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 24 quater <i>Assistenza a familiari</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata ai parenti ed affini di primo grado di persone con più di 80 anni residenti all'interno della ZTL. 2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL. 3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità annuale limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sulla quale potrà essere registrato un solo veicolo. 4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 quater <i>Assistenza a familiari</i></p> <p>1. L'autorizzazione è rilasciata ai parenti ed affini di primo grado di persone con più di 80 anni residenti all'interno della ZTL. 2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL. 3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità annuale limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sulla quale potrà essere registrato un solo veicolo. 4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 <i>Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito</i></p> <p>1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati nelle modalità e nei tempi di cui al presente disciplinare, possono essere regolarizzati entro 48 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso il Centro di Controllo ovvero trasmessa tramite posta o fax, allegando copia fotostatica non autenticata ma firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 <i>Regolarizzazione dei transiti entro le 48 72 ore successive al transito</i></p> <p>1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati nelle modalità e nei tempi di cui al presente disciplinare, possono essere regolarizzati entro 48 72 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso il Centro di Controllo ovvero trasmessa tramite posta o fax, allegando copia fotostatica non autenticata ma firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale. può essere</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale); - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune; - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente; - trasmessa tramite posta; - trasmessa tramite fax; <p>trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 <i>Disposizioni comuni a tutte le autorizzazioni</i></p> <p>1. In ogni caso il transito dei veicoli deve avvenire a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per la circolazione; la sosta dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e secondo le modalità fissate da ogni singola autorizzazione. 2. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni è di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Applicabilità delle norme del presente disciplinare</i></p> <p>1. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso alla ZTL, le norme del presente disciplinare si applicano, per quanto compatibili, anche a quelle relative alle zone a traffico limitato i cui accessi non sono controllati attraverso i varchi elettronici.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 <i>Disposizione transitoria</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni al transito in corso di validità rilasciate, ai sensi degli articoli 9 e 11, fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la comunicazione con scadenza biennale di cui all'art. 11 del presente regolamento sul permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inviata, per tutte le autorizzazioni in essere, indipendentemente dalla data di rilascio, nel mese di gennaio 2017 entro il giorno 31. Le successive comunicazioni, indipendentemente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate nel mese di gennaio entro il giorno 31 di ogni biennio successivo, a partire dal gennaio 2019.</p>

Ritenuto pertanto di approvare il "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO" allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Considerata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Sentito il parere della Commissione Consiliare Affari Istituzionali in data 04.05.2015;

Visti i pareri ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000 e dello statuto comunale espressi sul frontespizio del presente atto;

Uditi gli interventi di cui alla discussione:

CONSIGLIERE SCOTTON MARIANO - FORZA ITALIA

Volevo solo ringraziare il lavoro svolto da tutti i Commissari della Commissione affari istituzionali che ha fatto un lavoro egregio, andando incontro alle richieste, anche da parte della Polizia locale. Direi che è stato fatto un ottimo lavoro, al punto tale che le persone che abitano in centro storico, che hanno già pagato, da questo momento non pagheranno più e qualora abbiano i requisiti, ogni due anni avranno l'opportunità di avere la possibilità di accesso. Dovrebbe esserci anche un emendamento da parte del Consigliere Borsato, su cui farò poi un piccolo accenno di modifica eventualmente in un'altra Commissione per essere ancora più chiari.

CONSIGLIERE BORSATO GIANANDREA - PARTITO DEMOCRATICO

Velocissimo data l'ora. Mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro fatto in Commissione, stimolati dalla mozione votata il 27 novembre, i ringraziamenti all'equipe Polizia locale e Servizi di Staff, che si è dedicata a questa puntuale modifica.

Rapidamente illustro l'emendamento, lo do per letto, spiego solo da dove nasce. A proposta di modifica già chiusa in Commissione, è arrivata una segnalazione tramite l'URP rispetto all'Art. 24 quater, che a suo tempo andammo ad introdurre, nell'ottobre del 2013, per disciplinare le esigenze di assistenza ai familiari in Ztl. L'articolo era stato tagliato per agevolare parenti ed affini di primo grado, quindi figli, generi e nuore di ultraottantenni con necessità di assistenza. Nasce ora

l'esigenza manifestata tramite contatti all'URP di analoghe situazioni di minori figli di genitori separati, il cui genitore affidatario risulta in Ztl, per agevolare l'accesso e il diritto di vita dell'altro genitore. Ho predisposto io un emendamento da inserire al comma 1. Segnalo che sul dispositivo c'è un "2" refuso grafico che non c'entra. Articolo quater comma 1, "l'autorizzazione rilasciata per quanto riguarda gli ottantenni", aggiungiamo: "e ai parenti di primo grado di minori sempre residenti all'interno della Ztl".

CONSIGLIERE SCOTTON MARIANO - FORZA ITALIA

Solamente per dire, per essere ancora più chiari, ma lo vedremo in Commissione, che si rilascia l'autorizzazione al transito sino al permanere del requisito della possibilità, nel senso che siccome è scritto che ogni anno dovrà essere rifatto questo tipo di documentazione e non è chiaro che il soggetto non dovrà più pagare, desidererei che nella prossima Commissione fosse puntualizzato, insieme anche al Comandante Ruaro, questo tipo di situazione.

Visto l'emendamento presentato dal consigliere Borsato Gianandrea:

"Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri votanti n. 21

Voti favorevoli n. 21

Emendamento approvato

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'articolo 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare il "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO" come di seguito riportato:

Articolo 1

Definizioni

Si intende per:

1. ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
4. CENTRO DI CONTROLLO ZTL: Ufficio che gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati dal Sistema e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati rilevati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Sanzioni e corregge in autotutela gli errori eventualmente commessi. Inserisce i dati relativi alle targhe comunicate dagli interessati o dagli uffici competenti o in possesso dell'ufficio stesso e provvede ad autorizzare alla circolazione alcune categorie di veicoli e a controllare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso.
5. LISTA BIANCA: lista delle targhe autorizzate al transito.
6. ISTANZA: richiesta tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al transito.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la definizione dei requisiti previsti per l'accesso alla ZTL e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, regola il transito e la sosta e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un veicolo.

Articolo 3

Transito in deroga

1. È consentito il transito in deroga al divieto ai veicoli a trazione animale e ai velocipedi.
2. Ai velocipedi è consentita la sosta esclusivamente negli appositi spazi loro riservati.

Articolo 4

Lista bianca

1. Presso il Centro di Controllo ZTL è istituita una lista bianca nella quale sono inserite le targhe dei veicoli ai quali è consentito l'accesso all'interno della ZTL.

Articolo 5

Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL – COMUNICAZIONE

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., senza limitazioni alla sosta fatto salvo l'obbligo di non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, ai veicoli, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili, appartenenti a:
 - 1.1 Forze Armate;
 - 1.2 Organi di Polizia;
 - 1.3 Vigili del Fuoco;
 - 1.4 ARPAV;
 - 1.5 ULSS;
 - 1.6 Protezione Civile;
 - 1.7 gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea.
2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e le targhe sono inserite nella lista bianca previa comunicazione da parte dei soggetti interessati.
3. La comunicazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la comunicazione su apposito modello estratto dal sito internet chiedendo l'inserimento nella lista.
4. Per i veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada adibiti a servizi di polizia o antincendio e per le autoambulanze non è necessaria la comunicazione e l'operatore procede all'inserimento nella lista bianca delle targhe dei veicoli riconducibili alle categorie di veicoli sopraindicati all'atto del controllo degli accessi rilevati dal sistema.

Articolo 6

Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL - DICHIARAZIONE

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., per esigenze istituzionali, con possibilità di sostare negli appositi spazi o secondo le limitazioni generali previste dagli art. 157 e 158 del codice della strada, con esclusione degli spazi riservati a specifiche categorie, ai veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:
 - 1.1 enti locali;
 - 1.2 Stato;
 - 1.3 enti di diritto pubblico;
 - 1.4 aziende ed enti di servizio pubblico (acqua, gas, energia elettrica, igiene urbana);
 - 1.5 istituti di vigilanza;
 - 1.6 autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di servizio;
 - 1.7 testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili.
2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e sono inseriti nella lista bianca previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.
3. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la dichiarazione su apposito modello chiedendo l'inserimento nella lista.
4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.
5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere delle condizioni previste per l'inserimento nella lista.
6. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 6 bis

Veicoli elettrici

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L. ai veicoli elettrici, con esclusione dei veicoli ibridi (dotati di motorizzazione endotermica ed elettrica). Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che fornisce l'energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori.
2. Il proprietario del veicolo deve presentare istanza, in bollo su apposito modello, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato, allegando alla domanda:
 - a) fotocopia integrale di un valido documento d'identità del richiedente;
 - b) fotocopia della carta di circolazione del veicolo, attestante la trazione esclusivamente elettrica.
3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità biennale.

Articolo 7

Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone disabili

1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili possono accedere e circolare nella ZTL secondo quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
2. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati o all'atto del rilascio del contrassegno su comunicazione dell'ufficio preposto. Per l'inserimento il titolare del contrassegno o il suo tutore deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando il possesso dell'autorizzazione per veicoli al servizio delle persone invalide, il periodo di validità della stessa, il numero del contrassegno, il Comune di rilascio e 2 (due) targhe dei veicoli utilizzati dal titolare del contrassegno.
3. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità dell'autorizzazione posseduta.
4. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.
6. La presenza a bordo del veicolo di persona titolare di contrassegno di cui all'art. 188 del CdS costituisce titolo autorizzativo per l'accesso alla ZTL pertanto è possibile, indistintamente, attivare una delle seguenti procedure:
 - a) prima dell'accesso comunicare il numero di due targhe al servizio della persona con le modalità di cui al comma 2;
 - b) entro 72 ore dall'accesso comunicare la targa del veicolo utilizzato con le modalità previste per la regolarizzazione degli accessi;
 - c) entro 60 giorni dalla notifica richiedere l'archiviazione del verbale tramite ricorso al Prefetto di Vicenza con le seguenti modalità:
 - se il proprietario del veicolo e il titolare del contrassegno coincidono la richiesta va inoltrata direttamente dall'intestatario del contrassegno allegando copia del contrassegno;
 - se il proprietario del veicolo e l'intestatario del contrassegno sono soggetti diversi la richiesta sarà inoltrata dal proprietario del veicolo allegando dichiarazione dell'intestatario del contrassegno il quale attesti la propria presenza a bordo del veicolo all'atto della commissione della violazione.

Articolo 8

Taxi e veicoli di società di autonoleggio con conducente per servizi all'interno della ZTL.

1. L'interessato deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando le targhe dei veicoli nonché l'utilizzo per servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone.
2. Per i veicoli in oggetto la sosta è consentita negli appositi spazi riservati.
3. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati.
4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.
5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere del possesso dei requisiti dichiarati.
6. L'interessato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 9

Veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata - Contrassegno residenti

ABROGATO

Articolo 10

Veicoli di proprietà o in uso di titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages e aree private, l'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto

auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo indicando la targa del veicolo utilizzato.

2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione, con validità biennale, per ogni posto auto disponibile.

4. Per i veicoli in oggetto la sosta sul suolo pubblico all'interno della ZTL è vietata.

5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.

6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.

8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 11

Veicoli di proprietà o in uso di residenti anagrafici in ZTL

1. L'interessato deve produrre istanza in bollo su apposito modello e dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti e la proprietà del veicolo o l'utilizzo esclusivo dello stesso ai sensi del codice della strada.

2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione al transito con validità sino al permanere del requisito della residenza all'interno della ZTL.

4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, tramite autocertificazione con cadenza biennale, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa. La comunicazione può essere

- presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
- pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
- trasmessa tramite posta;
- trasmessa tramite fax;
- trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.

La comunicazione dovrà essere inviata nel mese di gennaio entro il giorno 31 del mese con le scadenze previste dall'art. 28.

7. L'inserimento di nuove targhe o la modifica di quelle contenute nell'autorizzazione, durante il periodo di validità della stessa, è soggetto a semplice comunicazione.

8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL sia per quanto riguarda quelli comunicati sia per quelli verificati tramite controlli d'ufficio.

9. La sosta sugli spazi riservati ai residenti all'interno della ZTL è regolamentata con altra autorizzazione secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Consiglio e Giunta.

Articolo 11 bis

Veicoli di proprietà di soggetti che dimorano occasionalmente in ZTL privi di posto auto in area privata.

TRANSITO

1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la dimora occasionale all'interno della ZTL, la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage pubblico all'interno della ZTL e la proprietà del veicolo. Alla domanda deve essere allegato copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia atto di proprietà, copia dei bollettini delle utenze luce, gas, rifiuti (i documenti devono essere intestati al richiedente).

2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità annuale contenente la targa del veicolo.

4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque

- arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).
5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.
 6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
 7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.
 8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 12

Autorizzazione temporanea

1. Ad alcune categorie di veicoli sono consentiti, temporaneamente ed in riferimento a specifiche esigenze, il transito e la sosta secondo le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata, previo pagamento dell'imposta di bollo. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL all'atto del rilascio dell'autorizzazione o in seguito a comunicazione da parte del diverso ufficio preposto al rilascio.
2. Nel caso in cui la richiesta di transito e sosta sia riferita ad una esigenza di carico/scarico presso un Ufficio dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà essere inoltrata, in sostituzione dell'interessato, direttamente dal dirigente dell'Area, che provvederà ad inserirvi tutte le informazioni necessarie al rilascio (intestazione della ditta, peso complessivo e targa del veicolo, modalità e tempi, allegando altresì copia della carta di circolazione).

Articolo 13

Rilascio e validità delle autorizzazioni temporanee

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.
3. Se l'autorizzazione è rilasciata dal diverso ufficio preposto la stessa deve essere immediatamente trasmessa al Centro di Controllo ZTL per l'inserimento nella lista bianca.
4. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 14

Veicoli per carico - scarico merci, oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili, trasporto preziosi o valori, interventi di manutenzione urgente.

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo che intende utilizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.
3. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.
4. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 15

Autocarri con massa superiore a 3,5 t. per lavori presso cantieri edili o carico - scarico merci non frazionabili

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando un massimo di due (2) targhe dei veicoli da autorizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:
 - a. carico/scarico di merci non frazionabili su richiesta documentata degli interessati;
 - b. accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati

Articolo 16

Veicoli di imprese cui è stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico in ZTL

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo da autorizzare.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 17

Veicoli per servizi di pubblica utilità

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:

- a. case di riposo;
- b. imprese funebri;
- c. associazioni benefiche e di assistenza senza scopo di lucro;
- d. associazioni religiose;
- e. soggetti che esercitano attività di trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, trasporto medicinali urgenti;
- f. aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
- g. banche con sportello all'interno della ZTL;
- h. corrieri espresso.

2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc .

3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sul quale potranno essere registrati massimo due (2) targhe.

4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 18

Veicoli utilizzati per eventi e cerimonie: matrimoni, battesimi, funerali e simili.

1. Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL comunicando per ogni evento un massimo di 2 (due) targhe, l'orario di ingresso, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.

2. Nel caso di funerali gli interessati o il personale del servizio di pompe funebri devono comunicare al Centro di Controllo ZTL, entro 72 ore dalla cerimonia un massimo di cinque (5) targhe delle autovetture dei partecipanti, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 19

Veicoli di clienti di garage ad uso pubblico, autofficine, strutture ricettive site all'interno della ZTL.

1. Ogni garage ad uso pubblico, autofficina, struttura ricettiva provvede ad effettuare, entro le 72 ore dal transito all'interno della ZTL con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comunicazione al Centro di Controllo ZTL del numero di targa e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti.

2. In assenza di dichiarazione il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 20

Veicoli di ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per mercati o fiere all'interno della ZTL

1. L'interessato deve produrre al Centro di Controllo ZTL istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando la titolarità dell'attività economica e il numero di targa dell'autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata al periodo di durata della fiera o del mercato.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 21

Veicoli utilizzati per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:

- a. enti pubblici;

- b. consiglieri e assessori del comune di Bassano del Grappa; della provincia di Vicenza e della Regione Veneto;
 - c. deputati e senatori della Repubblica in carica;
 - d. autorità amministrative, politiche e religiose per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale;
 - e. dipendenti comunali per esigenze di servizio.
2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, allegando idonea documentazione.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 22

Veicoli di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:
 - a. medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - b. medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL.
2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente autocertificazione attestante l'attività svolta e i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 23

Veicoli utilizzati durante riprese fotografiche o cinematografiche (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese)

1. Gli interessati devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 24

Veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate

1. Gli organizzatori devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che ha predisposto l'autorizzazione, la concessione o il nullaosta alla manifestazione che provvede anche a trasmetterla immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
2. La circolazione è autorizzata, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione e limitatamente al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del materiale.
3. La sosta, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, è autorizzata soltanto per i veicoli indispensabili per l'organizzazione della manifestazione.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 24 bis

Accesso alla farmacia di turno

1. E' consentito l'accesso, per motivi imprevisti di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti della farmacia di turno situata all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita. L'accesso deve essere regolarizzato entro 72 ore dall'evento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale deve essere allegata copia dello scontrino, indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere
- presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
 - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - trasmessa tramite posta;
 - trasmessa tramite fax;
 - trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.

Articolo 24 ter

Eventi imprevisti e straordinari

1. E' consentito l'accesso ai veicoli utilizzati:

- a. per recarsi presso il Comando della Polizia Locale a seguito di accompagnamento od invito da parte di organi di polizia; in tale caso la regolarizzazione viene effettuata dal Centro di controllo ZTL su richiesta dell'agente che ha eseguito l'accompagnamento o l'invito;
- b. dai residenti di Via Campomarzio in caso di chiusura al traffico, istituita con apposita ordinanza, di Via Verci; il tal caso l'interessato dovrà presentare regolarizzazione con le modalità previste dal disciplinare.

Articolo 24 quater

Assistenza a familiari

1. L'autorizzazione è rilasciata ai parenti ed affini di primo grado di persone con più di 80 anni residenti all'interno della ZTL.
2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità annuale limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sulla quale potrà essere registrato un solo veicolo.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 25

Regolarizzazione dei transiti entro le 72 ore successive al transito

1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati nelle modalità e nei tempi di cui al presente disciplinare, possono essere regolarizzati entro 72 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere:
 - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
 - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - trasmessa tramite posta;
 - trasmessa tramite fax;
 - trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.

Articolo 26

Disposizioni comuni a tutte le autorizzazioni

1. In ogni caso il transito dei veicoli deve avvenire a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per la circolazione; la sosta dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e secondo le modalità fissate da ogni singola autorizzazione.
2. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni è di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 27

Applicabilità delle norme del presente disciplinare

1. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso alla ZTL, le norme del presente disciplinare si applicano, per quanto compatibili, anche a quelle relative alle zone a traffico limitato i cui accessi non sono controllati attraverso i varchi elettronici.

Articolo 28

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni al transito in corso di validità rilasciate, ai sensi degli articoli 9 e 11, fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In sede di prima applicazione la comunicazione con scadenza biennale di cui all'art. 11 del presente regolamento sul permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inviata, per tutte le autorizzazioni in essere, indipendentemente dalla data di rilascio, nel mese di gennaio 2017 entro il giorno 31. Le successive comunicazioni, indipendentemente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate nel mese di gennaio entro il giorno 31 di ogni biennio successivo, a partire dal gennaio 2019.

3. di approvare il "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO", All. A) quale parte integrante del presente provvedimento da pubblicare nel sito dell'ente e da trasmettere la Ministero dei Trasporti;

4. di inoltrare copia del "Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato CENTRO STORICO" al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di dichiarare, il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'articolo 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Allegato a)



Allegato di N. 9 FACCIATE

a deliberazione C.C. N. 50 del 4/06/2015
Il Presidente [Signature] Il Segretario Comunale [Signature]

Città di Bassano del Grappa

Disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della Zona a traffico limitato CENTRO STORICO Delibera G.C. n. 142 del 10.05.2011

Testo aggiornato con emendamento

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 03.10.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29.09.2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 04.06.2015

Articolo 1

Definizioni

Si intende per:

1. ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3 c.1 n.54 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
4. CENTRO DI CONTROLLO ZTL: Ufficio che gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati dal Sistema e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati rilevati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Sanzioni e corregge in autotutela gli errori eventualmente commessi. Inserisce i dati relativi alle targhe comunicate dagli interessati o dagli uffici competenti o in possesso dell'ufficio stesso e provvede ad autorizzare alla circolazione alcune categorie di veicoli e a controllare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso.
5. LISTA BIANCA: lista delle targhe autorizzate al transito.
6. ISTANZA: richiesta tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al transito.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la definizione dei requisiti previsti per l'accesso alla ZTL e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, regola il transito e la sosta e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un veicolo.

Articolo 3

Transito in deroga

1. È consentito il transito in deroga al divieto ai veicoli a trazione animale e ai velocipedi.
2. Ai velocipedi è consentita la sosta esclusivamente negli appositi spazi loro riservati.

Articolo 4

Lista bianca

1. Presso il Centro di Controllo ZTL è istituita una lista bianca nella quale sono inserite le targhe dei veicoli ai quali è consentito l'accesso all'interno della ZTL.

Articolo 5

Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL – COMUNICAZIONE

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., senza limitazioni alla sosta fatto salvo l'obbligo di non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, ai veicoli, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili, appartenenti a:

- Forze Armate;
- Organi di Polizia;
- Vigili del Fuoco;
- ARPAV;
- ULSS;
- Protezione Civile;
- gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea.

2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e le targhe sono inserite nella lista bianca previa comunicazione da parte dei soggetti interessati.
3. La comunicazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la comunicazione su apposito modello estratto dal sito internet chiedendo l'inserimento nella lista.
4. Per i veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada adibiti a servizi di polizia o antincendio e per le autoambulanze non è necessaria la comunicazione e l'operatore procede all'inserimento nella lista bianca delle targhe dei veicoli riconducibili alle categorie di veicoli sopraindicati all'atto del controllo degli accessi rilevati dal sistema.

Articolo 6

Veicoli ai quali è consentito l'accesso alla ZTL - DICHIARAZIONE

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L., per esigenze istituzionali, con possibilità di sostare negli appositi spazi o secondo le limitazioni generali previste dagli art. 157 e 158 del codice della strada, con esclusione degli spazi riservati a specifiche categorie, ai veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:
 - enti locali;
 - Stato;
 - enti di diritto pubblico;
 - aziende ed enti di servizio pubblico (acqua, gas, energia elettrica, igiene urbana);
 - istituti di vigilanza;
 - autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di servizio;
 - testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili.
2. Per tutti i veicoli sopraelencati non è necessaria alcuna autorizzazione e sono inseriti nella lista bianca previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.
3. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, invia al Centro di controllo ZTL la dichiarazione su apposito modello chiedendo l'inserimento nella lista.
4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.
5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere delle condizioni previste per l'inserimento nella lista.
6. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 6 bis

Veicoli elettrici

1. E' consentita la circolazione all'interno della Z.T.L. ai veicoli elettrici, con esclusione dei veicoli ibridi (dotati di motorizzazione endotermica ed elettrica). Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che fornisce l'energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori.
2. Il proprietario del veicolo deve presentare istanza, in bollo su apposito modello, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato, allegando alla domanda:
 - fotocopia integrale di un valido documento d'identità del richiedente;
 - fotocopia della carta di circolazione del veicolo, attestante la trazione esclusivamente elettrica.
3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità biennale.

Articolo 7

Circolazione all'interno della ZTL dei veicoli al servizio delle persone disabili

1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili possono accedere e circolare nella ZTL secondo quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
2. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati o all'atto del rilascio del contrassegno su comunicazione dell'ufficio preposto. Per l'inserimento il titolare del contrassegno o il suo tutore deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando il possesso dell'autorizzazione per veicoli al servizio delle persone invalide, il periodo di validità della stessa, il numero del contrassegno, il Comune di rilascio e 2 (due) targhe dei veicoli utilizzati dal titolare del contrassegno.
3. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere della validità dell'autorizzazione posseduta.
4. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

6. La presenza a bordo del veicolo di persona titolare di contrassegno di cui all'art. 188 del CdS costituisce titolo autorizzativo per l'accesso alla ZTL pertanto è possibile, indistintamente, attivare una delle seguenti procedure:

- a) prima dell'accesso comunicare il numero di due targhe al servizio della persona con le modalità di cui al comma 2;
- b) entro 72 ore dall'accesso comunicare la targa del veicolo utilizzato con le modalità previste per la regolarizzazione degli accessi;
- c) entro 60 giorni dalla notifica richiedere l'archiviazione del verbale tramite ricorso al Prefetto di Vicenza con le seguenti modalità:
 - se il proprietario del veicolo e il titolare del contrassegno coincidono la richiesta va inoltrata direttamente dall'intestatario del contrassegno allegando copia del contrassegno;
 - se il proprietario del veicolo e l'intestatario del contrassegno sono soggetti diversi la richiesta sarà inoltrata dal proprietario del veicolo allegando dichiarazione dell'intestatario del contrassegno il quale attesti la propria presenza a bordo del veicolo all'atto della commissione della violazione.

Articolo 8

Taxi e veicoli di società di autonoleggio con conducente per servizi all'interno della ZTL.

1. L'interessato deve presentare, su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL indicando le targhe dei veicoli nonché l'utilizzo per servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone.

2. Per i veicoli in oggetto la sosta è consentita negli appositi spazi riservati.

3. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL su dichiarazione degli interessati.

4. La dichiarazione è obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.

5. L'accesso alla ZTL è consentito sino al permanere del possesso dei requisiti dichiarati.

6. L'interessato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 9

Veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata - Contrassegno residenti

ABROGATO

Articolo 10

Veicoli di proprietà o in uso di titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL

1. Nel caso di garages e aree private, l'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo indicando la targa del veicolo utilizzato.

2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione, con validità biennale, per ogni posto auto disponibile.

4. Per i veicoli in oggetto la sosta sul suolo pubblico all'interno della ZTL è vietata.

5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.

6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.

8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 11

Veicoli di proprietà o in uso di residenti anagrafici in ZTL

1. L'interessato deve produrre istanza in bollo su apposito modello e dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà del veicolo o l'utilizzo esclusivo dello stesso ai sensi del codice della strada.
 2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.
 3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione al transito con validità sino al permanere del requisito della residenza all'interno della ZTL.
 4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).
 5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
 6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, tramite autocertificazione con cadenza biennale, il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa. La comunicazione può essere
 - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
 - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - trasmessa tramite posta;
 - trasmessa tramite fax;
 - trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.
- La comunicazione dovrà essere inviata nel mese di gennaio entro il giorno 31 del mese con le scadenze previste dall'articolo 28.
7. L'inserimento di nuove targhe o la modifica di quelle contenute nell'autorizzazione, durante il periodo di validità della stessa, è soggetto a semplice comunicazione.
 8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL sia per quanto riguarda quelli comunicati sia per quelli verificati tramite controlli d'ufficio.
 9. La sosta sugli spazi riservati ai residenti all'interno della ZTL è regolamentata con altra autorizzazione secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Consiglio e Giunta.

Articolo 11 bis

Veicoli di proprietà di soggetti che dimorano occasionalmente in ZTL privi di posto auto in area privata.
TRANSITO

1. L'interessato deve produrre, in bollo su apposito modello, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la dimora occasionale all'interno della ZTL, la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata o in un garage pubblico all'interno della ZTL e la proprietà del veicolo. Alla domanda deve essere allegato copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia atto di proprietà, copia dei bollettini delle utenze luce, gas, rifiuti (i documenti devono essere intestati al richiedente).
2. La dichiarazione è obbligatoria e l'inserimento nella lista bianca avviene in seguito al rilascio del titolo autorizzativo.
3. Il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione con validità annuale contenente la targa del veicolo.
4. L'autorizzazione consente l'accesso e la fermata del veicolo (per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia).
5. La validità dell'autorizzazione viene rinnovata fino al permanere delle condizioni previste per il rilascio.
6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Il rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto a specifica richiesta.
8. Il Centro di Controllo ZTL provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla ZTL.

Articolo 12

Autorizzazione temporanea

1. Ad alcune categorie di veicoli sono consentiti, temporaneamente ed in riferimento a specifiche esigenze, il transito e la sosta secondo le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata, previo pagamento dell'imposta di bollo. Le targhe di tali veicoli sono inserite nella lista bianca dal Centro di controllo ZTL all'atto del rilascio dell'autorizzazione o in seguito a comunicazione da parte del diverso ufficio preposto al rilascio.

2. Nel caso in cui la richiesta di transito e sosta sia riferita ad una esigenza di carico/scarico presso un Ufficio dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà essere inoltrata, in sostituzione dell'interessato, direttamente dal dirigente dell'Area, che provvederà ad inserirvi tutte le informazioni necessarie al rilascio (Intestazione della ditta, peso complessivo e targa del veicolo, modalità e tempi, allegando altresì copia della carta di circolazione).

Articolo 13

Rilascio e validità delle autorizzazioni temporanee

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.
3. Se l'autorizzazione è rilasciata dal diverso ufficio preposto la stessa deve essere immediatamente trasmessa al Centro di Controllo ZTL per l'inserimento nella lista bianca.
4. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 14

Veicoli per carico - scarico merci, oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili, trasporto preziosi o valori, interventi di manutenzione urgente.

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo che intende utilizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.
3. L'autorizzazione consente il transito ed eventualmente la sosta secondo le modalità riportate nella stessa.
4. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 15

Autocarri con massa superiore a 3,5 t. per lavori presso cantieri edili o carico - scarico merci non frazionabili

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando un massimo di due (2) targhe dei veicoli da autorizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per:
 - carico/scarico di merci non frazionabili su richiesta documentata degli interessati;
 - accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati

Articolo 16

Veicoli di imprese cui è stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico in ZTL

1. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione ed indicando la targa del veicolo da autorizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Centro di controllo ZTL o il diverso ufficio preposto, provvede al rilascio dell'autorizzazione avente validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
3. Se non diversamente stabilito l'accesso deve avvenire dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 17

Veicoli per servizi di pubblica utilità

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:

- case di riposo;
- imprese funebri;
- associazioni benefiche e di assistenza senza scopo di lucro;
- associazioni religiose;
- soggetti che esercitano attività di trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, trasporto medicinali urgenti;
- aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
- banche con sportello all'interno della ZTL;
- corrieri espresso.

2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL, allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc .

3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sul quale potranno essere registrati massimo due (2) targhe.

4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 18

Veicoli utilizzati per eventi e cerimonie: matrimoni, battesimi, funerali e simili.

1. Gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Centro di Controllo ZTL comunicando per ogni evento un massimo di 2 (due) targhe, l'orario di ingresso, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.

2. Nel caso di funerali gli interessati o il personale del servizio di pompe funebri devono comunicare al Centro di Controllo ZTL, entro 72 ore dalla cerimonia un massimo di cinque (5) targhe delle autoveature dei partecipanti, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio e fine della cerimonia.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 19

Veicoli di clienti di garage ad uso pubblico, autofficine, strutture ricettive site all'interno della ZTL.

1. Ogni garage ad uso pubblico, autofficina, struttura ricettiva provvede ad effettuare, entro le 72 ore dal transito all'interno della ZTL con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comunicazione al Centro di Controllo ZTL del numero di targa e della fascia oraria di transito delle auto dei rispettivi clienti.

2. In assenza di dichiarazione il transito dei clienti in ZTL risulterà abusivo.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 20

Veicoli di ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per mercati o fiere all'interno della ZTL

1. L'interessato deve produrre al Centro di Controllo ZTL istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando la titolarità dell'attività economica e il numero di targa dell'autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata al periodo di durata della fiera o del mercato.

3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 21

Veicoli utilizzati per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:

- enti pubblici;
- consiglieri e assessori del comune di Bassano del Grappa; della provincia di Vicenza e della Regione Veneto;
- deputati e senatori della Repubblica in carica;
- autorità amministrative, politiche e religiose per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale;
- dipendenti comunali per esigenze di servizio.

2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL, allegando idonea documentazione.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 22

Veicoli di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL

1. L'autorizzazione è rilasciata, per motivi istituzionali debitamente documentati, a veicoli appartenenti a titolo di proprietà, a noleggio o in leasing a:
 - medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL.
2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente autocertificazione attestante l'attività svolta e i motivi per i quali viene richiesto l'accesso temporaneo alla ZTL.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 23

Veicoli utilizzati durante riprese fotografiche o cinematografiche (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese)

1. Gli interessati devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dalla segreteria del Sindaco e trasmessa immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
3. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi riservati.

Articolo 24

Veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate

1. Gli organizzatori devono produrre istanza, in bollo su apposito modello, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL indicando le targhe degli autoveicoli da utilizzare. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che ha predisposto l'autorizzazione, la concessione o il nullaosta alla manifestazione che provvede anche a trasmetterla immediatamente al Centro di Controllo ZTL.
2. La circolazione è autorizzata, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione e limitatamente al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del materiale.
3. La sosta, nell'ambito della manifestazione e degli spazi concessi, è autorizzata soltanto per i veicoli indispensabili per l'organizzazione della manifestazione.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 24 bis

Accesso alla farmacia di turno

1. E' consentito l'accesso, per motivi imprevisti di urgenza o necessità, ai veicoli dei clienti della farmacia di turno situata all'interno della ZTL, seguendo il percorso più breve, sia in entrata che in uscita. L'accesso deve essere regolarizzato entro 72 ore dall'evento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale deve essere allegata copia dello scontrino, indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere
 - presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
 - depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - trasmessa tramite posta;
 - trasmessa tramite fax;trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.

Articolo 24 ter

Eventi imprevisti e straordinari

1. E' consentito l'accesso ai veicoli utilizzati:

- per recarsi presso il Comando della Polizia Locale a seguito di accompagnamento od invito da parte di organi di polizia; in tale caso la regolarizzazione viene effettuata dal Centro di controllo ZTL su richiesta dell'agente che ha eseguito l'accompagnamento o l'invito;
- dai residenti di Via Campomarzio in caso di chiusura al traffico, istituita con apposita ordinanza, di Via Verci; il tal caso l'interessato dovrà presentare regolarizzazione con le modalità previste dal disciplinare.

Articolo 24 quater

Assistenza a familiari

(aggiornato con emendamento)

1. L'autorizzazione è rilasciata ai parenti ed affini di primo grado di persone con più di 80 anni residenti all'interno della ZTL e ai parenti di primo grado di minori sempre residenti all'interno della ztl.
2. L'interessato deve produrre istanza, in bollo su apposito modello contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi per i quali viene richiesto l'accesso alla ZTL.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Centro di Controllo ZTL o il diverso ufficio preposto rilascia un'autorizzazione avente validità annuale limitata alle esigenze evidenziate all'atto della richiesta sulla quale potrà essere registrato un solo veicolo.
4. Se non diversamente stabilito la sosta deve essere effettuata negli appositi spazi.

Articolo 25

Regolarizzazione dei transiti entro le 72 ore successive al transito

1. Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati nelle modalità e nei tempi di cui al presente disciplinare, possono essere regolarizzati entro 72 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante i motivi del transito e il numero di targa dell'autoveicolo.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere

- presentata presso il Centro di Controllo (nel qual caso fanno fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale);
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune;
- pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
- trasmessa tramite posta;
- trasmessa tramite fax;
- trasmessa per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale.

Articolo 26

Disposizioni comuni a tutte le autorizzazioni

1. In ogni caso il transito dei veicoli deve avvenire a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per la circolazione; la sosta dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e secondo le modalità fissate da ogni singola autorizzazione.
2. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni è di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 27

Applicabilità delle norme del presente disciplinare

1. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso alla ZTL, le norme del presente disciplinare si applicano, per quanto compatibili, anche a quelle relative alle zone a traffico limitato i cui accessi non sono controllati attraverso i varchi elettronici.


Articolo 28

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni al transito in corso di validità rilasciate, ai sensi degli articoli 9 e 11, fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In sede di prima applicazione la comunicazione con scadenza biennale di cui all'art. 11 del presente regolamento sul permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inviata, per tutte le autorizzazioni in essere, indipendentemente dalla data di rilascio, nel mese di gennaio 2017 entro il giorno 31. Le successive comunicazioni, indipendentemente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate nel mese di gennaio entro il giorno 31 di ogni biennio successivo, a partire dal gennaio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _1_ allegati per complessive numero _36_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 15 giugno 2015

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*